REGOLAMENTO (CEE) N. 1651/70 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 1970

relativo alla vendita mediante gara di burro a prezzo ridotto per l'esportazione di alcune miscele di grassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 677/70 (6), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 546/70 della Commissione, del 24 marzo 1970, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto per l'esportazione di alcune miscele di grassi (7), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1431/70 (8), è destinato a permettere alle industrie in causa di rispondere al massimo alle possibilità di smaltimento esistenti sul mercato mondiale per il burro incorporato in alcune miscele di grassi utilizzate nei paesi terzi; che, a tale scopo, è opportuno sostituire, pur mantenendo le altre condizioni, la vendita diretta del burro prevista al suddetto regolamento, con la vendita sotto forma di gara; che quest'ultima sembra infatti il mezzo più adatto per facilitare l'approvvigionamento in burro delle industrie interessate e per la determinazione del prezzo del burro in causa;

considerando che la procedura di gara prevista nel regolamento (CEE) n. 1033/69 della Commissione, del 3 giugno 1969, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro mediante asta ad alcune industrie di trasformazione esportatrici (9), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 332/70 (10), può essere applicato per l'essenziale;

considerando che le industrie utilizzatrici possono acquistare il burro in causa al medesimo prezzo nella Comunità; che quindi gli importi di compensazione previsti all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1222/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano ed il Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1970/1971 (11), diventano senza oggetto;

considerando che è inoltre necessario sostituire il riferimento al regolamento (CEE) n. 546/70 che figura all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1667/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da applicare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito alla svalutazione del franco francese (12), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/70 (13);

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita per gara di burro che è stato acquistato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 e

a) entrato all'ammasso prima del 1° gennaio 1970,

b) entrato all'ammasso dopo tale data, a condizione che la durata dell'ammasso sia di almeno 9 mesi alla data in cui si procede alla gara particolare.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.
(5) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(6) GU n. L 84 del 16. 4. 1970, pag. 1.
(7) GU n. L 68 del 25. 3. 1970, pag. 11.
(8) GU n. L 159 del 21. 7. 1970, pag. 19.
(9) GU n. L 136 del 6. 6. 1969, pag. 1.
(10) GU n. L 44 del 25. 2. 1970, pag. 1.
(11) GU n. L 141 del 29. 6. 1970, pag. 27.
(12) GU n.L 213 del 25. 8. 1969, pag. 18.
(13) GU n. L 166 del 29. 7. 1970, pag. 54.

Articolo 2

La vendita del burro si effettua secondo la procedura di gara permanente che viene assicurata da ogni organismo d'intervento per le quantità di burro in causa in suo possesso.

Articolo 3

1. L'organismo d'intervento emana un bando di gara che indica in particolare :

a) le caratteristiche del burro,

b) il luogo del o dei depositi frigoriferi nei quali il burro è immagazzinato,

c) i quantitativi di burro messi in vendita che si trovano in ogni deposito,

d) il termine e il luogo per la presentazione delle offerte.

2. Il bando di gara è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno 8 giorni prima della scadenza del primo termine previsto per la presentazione delle offerte. L'organismo d'intervento può inoltre procedere ad altre pubblicazioni.

Articolo 4

1. L'organismo d'intervento procede, durante il periodo di validità della gara permanente, a gare particolari. Ogni gara particolare concerne il burro di cui all'articolo 1 ancora disponibile.

2. Per quanto riguarda la prima aggiudicazione particolare, il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 del 25 agosto 1970.

Per quanto riguarda le successive gare particolari, il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 di ogni secondo e quarto martedì del mese.

Qualora il martedì fosse un giorno festivo, il termine è prorogato fino alle ore 12 del primo giorno feriale successivo.

Articolo 5

1. Ogni quattro settimane, l'organismo d'intervento compila un elenco dei depositi frigoriferi nei quali è immagazzinato il burro messo all'asta. Tale elenco è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. L'organismo d'intervento può inoltre procedere ad altre pubblicazioni.

2. L'organismo d'intervento prende le disposizioni necessarie al fine di permettere agli interessati di esaminare, prima dell'offerta, dei campioni prelevati dal burro messo in vendita.

Articolo 6

Possono partecipare alla gara solo le imprese di trasformazione riconosciute a tale fine dallo Stato membro sul territorio del quale avviene la trasformazione e che si impegnano a rispettare le condizioni di cui agli articoli 16, 18 e 19.

Articolo 7

1. Gli interessati partecipano alla gara particolare depositando personalmente l'offerta scritta presso l'organismo d'intervento, contro dichiarazione di ricevuta, ovvero inviandola allo stesso organismo mediante lettera raccomandata, telescritto o telegramma.

2. Nell'offerta devono essere indicati :

a) nome, cognome e indirizzo dell'offerente,

b) la quantità richiesta,

c) il prezzo offerto per tonnellata, imposte interne escluse, partenza magazzino frigorifero di giacenza, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale ha luogo la gara,

d) il magazzino frigorifero in cui si trova il burro.

Un'offerta concernente vari magazzini è considerata corrispondente a tante offerte quanti sono i magazzini.

3. Un'offerta è valida solo se si riferisce a un quantitavo di almeno 100 tonnellate.

Tuttavia, qualora la quantità disponibile in un magazzino sia inferiore a 100 tonnellate, la quantità disponibile costituisce la quantità minima per l'offerta.

4. L'offerta è valida solo se è accompagnata :

a) da una dichiarazione dell'offerente, con la quale lo stesso rinuncia a qualsiasi reclamo relativo alla qualità e alle caratteristiche del burro eventualmente venduto,

b) da un documento comprovante la costituzione da parte dell'offerente di una cauzione di gara per la gara particolare di cui trattasi, prima dello scadere del termine per la presentazione dell'offerta.

5. In un'offerta può essere indicato che deve essere considerata presentata solo se l'attribuzione

della gara si riferisce a tutta la quantità che figura nell'offerta.

In un'offerta può essere indicato che può essere considerata presentata solo se l'attribuzione della gara si riferisce alla quantità individualizzata nell'offerta.

6. L'offerta non può essere ritirata.

Articolo 8

1. La cauzione d'asta ammonta a 30 unità di conto per tonnellata.

2. È costituita, a scelta dello Stato membro, o sotto forma di assegno intestato all'organismo d'intervento, o sotto forma di garanzia conforme ai criteri stabiliti dallo Stato membro in questione.

Articolo 9

Tenuto conto delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, è fissato un prezzo minimo di vendita o si decide di non procedere alla gara.

Articolo 10

1. L'offerta viene respinta se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo valido per la gara particolare di cui **trattasi.**

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, l'aggiudicatario è colui che offre il prezzo più elevato.

Se la quantità disponibile nel magazzino in questione non è esaurita dalla suddetta offerta, la gara è assegnata per il quantitativo rimanente agli altri offerenti in funzione del prezzo offerto, partendo da quello più elevato.

3. Qualora venga presa in considerazione un'offerta per il magazzino in questione, che superi la quantità di burro ancora disponibile, l'offerente viene dichiarato aggiudicatario solo per tale quantità.

4. Qualora con l'accettazione delle offerte indicanti gli stessi prezzi venga superata la quantità ancora disponibile, si procede all'attribuzione della gara mediante sorteggio.

5. I diritti e gli obblighi derivanti all'aggiudicatario dalla partecipazione alla gara non sono cedibili.

Articolo 11

1. Ogni offerente è immediatamente informato dall'organismo d'intervento in merito al risultato della sua partecipazione alla gara particolare.

2. L'aggiudicatario deve versare all'organismo d'intervento, prima di prendere in carico la merce come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, per ogni quantitativo che desidera ritirare, l'importo corrispondente all'offerta.

Articolo 12

1. L'aggiudicatario costituisce, prima del ritiro di ogni quantitativo, una cauzione di trasformazione e d'esportazione di 158,5 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. La cauzione è costituita conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 13

1. Allorché il versamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è stato effettuato e la cauzione di cui all'articolo 12 costituita, l'organismo d'intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati :

a) il quantitativo per il quale le condizioni previste « in limine » sono state soddisfatte,

b) il magazzino frigorifero di giacenza,

c) la data limite per il ritiro del burro.

2. L'aggiudicatario prende in consegna il burro che gli è stato attribuito entro un termine di sessanta giorni dopo il ricevimento dell'informazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Tale presa in consegna può essere frazionata.

3. Qualora l'aggiudicatario non avesse preso in consegna il burro entro il termine di cui al paragrafo 2, salvo casi di forza maggiore, la vendita è annullata per i quantitativi restanti.

Articolo 14

Il burro è consegnato in imballaggi recanti una o più delle diciture seguenti in lettere di almeno 4 cm di altezza :

« Beurre destiné à la transformation (règlement (CEE) n. 1651/70) »

« Zur Verarbeitung bestimmte Butter (Verordnung (EWG) Nr. 1651/70) »

« Burro destinato alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 1651/70) »

« Boter voor verwerking (Verordening (EEG) nr. 1651/70 ».

Articolo 15

Non appena usciti dall'ammasso e fino all'esportazione, il burro o i prodotti trasformati di cui all'articolo 16 vengono messi sotto controllo doganale o sottoposti a un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti.

Articolo 16

Il burro viene trasformato nelle imprese di cui all'articolo 6

a) o in una miscela di grassi della sottovoce 21.07 F VI della tariffa doganale comune e contenente in peso almeno il 26 % e al massimo il 40 % di sostanza grassa del latte raffinata e la cui parte non butirrica è costituita almeno per il 98 % di sostanze grasse animali raffinate. Al momento della trasformazione è incorporato, per tonnellata di prodotto finito, almeno 0,01 kg di acido butirrico o di estere dell'acido butirrico ;

b) o in un prodotto contenente almeno il 98 % di sostanze grasse butirriche. All'atto di tale trasformazione è incorporato per tonnellata di prodotto finito almeno 0,1 kg di acido butirrico o estere dell'acido butirrico.

Articolo 17

L'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la trasformazione di cui all'articolo 16, assicura la presenza in loco di persona incaricata del controllo dell'operazione di cui al suddetto articolo.

Articolo 18

Il prodotto finito è condizionato in imballaggi metallici :

a) del contenuto massimo di 18,14 chilogrammi quando si tratta del prodotto di cui all'articolo 16, lettera a),

b) ermeticamente chiusi, di un contenuto massimo di 5 kg, quando si tratta del prodotto di cui all'articolo 16, lettera b).

Articolo 19

Il prodotto finito è esportato direttamente dal territorio dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione verso un paese terzo d'Africa o d'Asia, entro quattro mesi a decorrere dal giorno della presa in consegna del burro.

Articolo 20

1. Quando la trasformazione di cui all'articolo 16 ha luogo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, la prova di osservanza delle condizioni di cui agli articoli 16, 18 e 19 può essere fornita solo dalla presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti del transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci [1].

2. Sono compilati i riquadri nn. 101, 103 e 104 che figurano nell'esemplare di controllo. Il riquardo n. 104 è compilato cancellando le indicazioni inutili e indicando al secondo trattino una delle seguenti indicazioni :

— « destiné à l'exportation au titre du règlement (CEE) n. 1651/70 après transformation et conditionnement en emballages métalliques soit d'un contenu de 18,14 kg au maximum, soit hermétiquement fermés d'un contenu de 5 kg au maximum selon qu'il s'agit du produit visé sous a) ou sous b) de l'article 16 dudit règlement »,

— « Gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1651/70 nach Verarbeitung und Verpackung, je nachdem, ob es sich um ein unter Buchstabe a) oder Buchstabe b) des Artikels 16 dieser Verordnung genanntes Erzeugnis handelt, in Metallverpackungen mit einem Nettoinhalt von höchstens 18,14 kg oder in luftdicht verschlossenen Metallverpackungen mit einem Nettoinhalt von höchstens 5 kg zur Ausfuhr bestimmt »,

— « destinato all'esportazione a norma del regolamento (CEE) n. 1651/70 dopo trasformazione e condizionato in imballaggi metallici sia di un contenuto massimo di 18,14 kg, sia ermeticamente chiusi di un contenuto massimo di 5 kg secondo che si tratti del prodotto di cui alla lettera a) o alla lettera b) dell'articolo 16 del suddetto regolamento »,

— « bestemd om, overeenkomstig verordening (EEG) nr. 1651/70 te worden uitgevoerd, na verwerking en verpakking in metalen verpakkingen, ofwel met een netto-inhoud van hoogstens 18,14 kg, ofwel luchtdicht gesloten met een netto-inhoud van hoogstens 5 kg, al naargelang het een onder sub a) of onder sub b) van artikel 16 van genoemde Verordening voorzien produkt betreft ».

Articolo 21

1. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di gara è svincolata soltanto per i quantitativi

a) per i quali l'offerente

— non ha ritirato l'offerta prima della decisione d'attribuzione della gara

e

[1] GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.

— ha versato entro i termini prescritti l'importo corrispondente all'offerta di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e costituito la cauzione di trasformazione e d'esportazione di cui all'articolo 12,

o

b) per i quali non è stato dato seguito all'offerta.

2. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di trasformazione e d'esportazione di cui all'articolo 12 è svincolata soltanto per i quantitativi per i quali l'acquirente ha presentato all'organismo d'intervento :

a) i documenti comprovanti l'osservanza delle condizioni di cui agli articoli 16, 18 e 19, allorché la trasformazione ha avuto luogo nello Stato membro venditore ;

b) la prova che sono state osservate tali condizioni, apportata dall'esemplare di controllo di cui all'articolo 20, allorché la trasformazione ha avuto luogo in un altro Stato membro ;

c) la prova che il prodotto finito ha raggiunto uno dei paesi di destinazione di cui all'articolo 19.

In caso di annullamento del contratto di vendita, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, la cauzione di trasformazione relativa ai quantittivi costituiti viene svincolata solo per la parte corrispondente alla differenza tra la cauzione di trasformazione e la cauzione d'asta.

Articolo 22

In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento determina le misure che ritiene necessarie in base alla circostanza addotta.

Articolo 23

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1222/70, gli importi di compensazione non sono applicati al burro commercializzato in virtù del presente regolamento.

Articolo 24

Il burro incorporato in prodotti di cui all'articolo 16 non forma oggetto di restituzione all'esportazione.

Articolo 25

Le disposizioni che figurano all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1667/69 sono sostituite dalle disposizioni presenti :

« a) del regolamento (CEE) n. 1651/70 della Commissione, del 13 agosto 1970, relativo alla vendita mediante gara di burro a prezzo ridotto per l'esportazione di alcune miscele di grassi ».

Articolo 26

È abrogato il regolamento (CEE) n. 546/70, a partire dal 17 agosto 1970. Tuttavia, esso rimane applicabile al burro venduto a titolo delle sue disposizioni prima di tale data.

Articolo 27

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI